

AULA 'A'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTO



18425.14

28 AGO 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto: *permesso sindacale in festività*
soppressa

R.G.N. 16501/2008

Cron.

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO ROSELLI	- Presidente - Ud. 26/06/2014
Dott. GIOVANNI AMOROSO	- Rel. Consigliere - PU
Dott. VITTORIO NOBILE	- Consigliere -
Dott. FEDERICO BALESTRIERI	- Consigliere -
Dott. PAOLA GHINOY	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16501-2008 proposto da:

già elettivamente domiciliate in ROMA,

presso lo studio dell'avvocato

rappresentate e difese dagli avvocati

, giusta delega in atti e

da ultimo presso la

- ricorrenti -

contro

2014

2320

, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata ROMA,
, presso lo studio dell'avvocato
che la appresenta e difende unitamente
all'avvocato giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 256/2007 della CORTE D'APPELLO
di , depositata il 11/06/2007 r.g.n. 1304/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;

udito l'Avvocato

udito l'Avvocato per delega

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

[A large diagonal line is drawn across the lower half of the page, likely indicating a signature or a correction.]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

- premesso di essere dipendenti della
delegata sindacali; di avere fruito di permessi sindacali retribuiti nelle giornate del 4 novembre 1996 e del 2 giugno 1997, coincidenti con festività soppresse dalla legge n. 54 del 1977, e di avere ricevuto la retribuzione, ma non anche la maggiorazione per il lavoro festivo, previsto dall'art. 86 del - hanno chiesto, con ricorso, depositato il 24 aprile 2003, al Tribunale del lavoro di la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle somme a ciascuna di ~~loro~~ spettante per i due suddetti giorni, con accertamento del relativo diritto non solo in rapporto al 4 novembre 1996 e 2 giugno 1997, ma anche "per tutte le festività soppresse coincidenti con la domenica non retribuita con la maggiorazione maturata successivamente alle predette date" e con conseguente condanna della medesima società al pagamento "delle ulteriori somme ai medesimi titoli illegittimamente non retribuite in misura maggiorata, maturate successivamente al 2 giugno 1997".

A sostegno della domanda, le ricorrenti hanno sostenuto la piena equiparazione dell'assenza dall'azienda, per godimento di permesso sindacale, con l'effettiva prestazione di lavoro.

Si radicava il contraddittorio con la società convenuta, che resisteva alle domande chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 31 maggio 2004 il Tribunale adito ha accolto parzialmente il ricorso, condannando la a corrispondere alle ricorrenti la maggiorazione dalle stesse richiesta per le giornate del 4 novembre 1996 e del 2 giugno 1997.

2. Avverso questa pronuncia la ha proposto appello, affidato a due motivi.

Si sono costituite le lavoratrici ed hanno resistito all'impugnazione.

Con sentenza del 3 aprile del 2007 - 11 giugno 2007 la Corte d'appello di ha accolto l'impugnazione e, riformando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda compensando le spese tra le parti.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione le lavoratrici con un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata che ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso le ricorrenti denunciano violazione falsa applicazione dell'art. 86 settore turismo ora riportato nell'art. 108

settore turismo del 22 gennaio 1999 in rapporto all'art. 23 della legge n. 300 del 1970 e agli artt. 1362 e seguenti c.c.. Pongono il seguente quesito di diritto: *dica la Suprema Corte se, ai sensi dell'art. 86 trasfuso senza modificazioni dell'art. 108 del 22 gennaio 1999, in rapporto all'art. 23 della legge n. 300 del 1970 e agli artt. 1362 e seguenti c.c. ai lavoratori in godimento di permesso sindacale nelle giornate coincidenti con le ex festività soppresse di cui alla legge 5 marzo 1977 n. 74, art. 1, spetti oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di fruizione dei permessi sindacali, ritenuta la piena equiparazione tra fruizione di permessi sindacali ai sensi dell'art. 23 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 e prestazione lavorativa.*

2. Il ricorso è infondato.

Con riferimento alla questione dibattuta tra le parti questa Corte ha affermato - e qui ribadisce - che non trova applicazione il principio dell'onnicomprendività della retribuzione. Cfr., Cass., sez. lav., 15 dicembre 1989, n. 5647, che ha chiarito che nel trattamento economico spettante al lavoratore subordinato nei periodi di assenza per permessi sindacali (nonché per ferie), non deve essere incluso un'indennità contrattuale quale il contributo-pasto, ancorché configuri un'erogazione del datore di lavoro di natura retributiva, ove dai patti della contrattazione collettiva od individuale emerga la volontà delle parti di limitare detta erogazione alle sole giornate in cui vi sia stata effettiva presenza al lavoro, atteso che il cosiddetto principio dell'onnicomprendività della retribuzione - che consiste nell'inclusione di ogni compenso avente carattere di continuità, obbligatorietà e determinatezza e che è adottato dal legislatore con riferimento a specifici istituti - non ha valore di regola generale nell'ordinamento, limitativa dell'autonomia privata, e non osta a che questa (nel rispetto del precetto fissato nell'art. 36 Cost. in tema di giusta retribuzione) dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, disponga di non includere tale elemento nel calcolo della retribuzione rilevante per altri istituti contrattuali, od anche legali, laddove manchi - come nel suddetto caso del trattamento per permessi sindacali - una norma che imponga di commisurarlo a tutti gli elementi della retribuzione, specificamente considerati. Cfr. anche Cass., sez. lav., 9 luglio 1990, n. 3818, che ha affermato che il principio di onnicomprensività della retribuzione non ha valore di regola generale dell'ordinamento, limitativa dell'autonomia privata, la quale perciò, nel rispetto del limite costituito dal disposto dell'art. 36 Cost. sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione, ben può, dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, disporre l'esclusione dal calcolo della retribuzione

per istituti indiretti, anche legali, laddove manchi una norma che imponga la commisurazione del relativo trattamento a tutti gli elementi della retribuzione. Pertanto, il problema se il contributo-pasto - che si configura come emolumento di carattere non risarcitorio ma retributivo, in quanto corrispettivo delle normali modalità della prestazione lavorativa - sia o no da includere nel trattamento economico dovuto per permessi sindacali (oltre che per ferie) deve essere risolto alla stregua della disciplina legislativa propria di ciascuno dei detti istituti; ne deriva che l'esclusione del detto contributo dal computo delle voci retributive indirette, disposta dalla relativa disciplina contrattuale, mentre è legittima in particolare quanto ai permessi, per i quali la legge (art. 23 legge n. 300 del 1970) impone solo che le relative assenze dal lavoro siano retribuite.

Quanto alla normativa contrattuale il citato art. 86 di settore dispone che "al lavoratore chiamato a prestare servizio in una delle predette festività [soppresse dalla legge n. 54 del 1977] spetta oltre, oltre al trattamento economico mensile, la "retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate". Quindi la norma contrattuale richiede l'effettiva prestazione del servizio perché sorga il diritto alla maggiorazione retributiva in questione.

4. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in euro 100,00 (cento) per esborsi oltre euro 2.000,00 (duemila) per compensi d'avvocato ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2014

Il Consigliere

(Giovanni Amoroso)
Giovanni Amoroso

Il Presidente

(Federico Roselli)
Federico Roselli

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria



oggi, 28 AGO 2014

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Virgilio Palaggi